

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Ricreativa Culturale Strada Bianca APS

ART. 1) Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Ricreativa Culturale Strada Bianca APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Ponzano Veneto - Via Lo Stradone 2. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2) Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative Norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3) Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4) Interpretazione dello Statuto

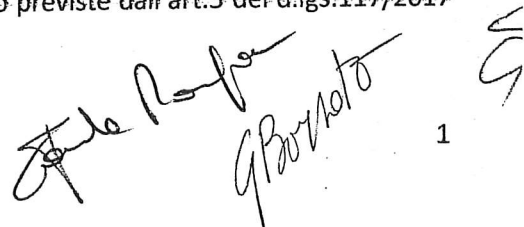
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5) Finalità e attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il suo scopo è quello di ricercare, selezionare, riprodurre e distribuire semi di varietà antiche e autoctone italiane, allo scopo di contribuire a preservare la biodiversità, sostenere gli orti familiari per l'autoconsumo e l'autonomia alimentare. In questo contesto la formazione e la diffusione di informazioni sono elementi fondativi, così come la condivisione di esperienze ma anche di terreni da lavorare insieme per sviluppare un senso di comunità e di appartenenza.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono previste dall'art.5 del d.lgs.117/2017 alle lettere che seguono:


G. Borzato

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

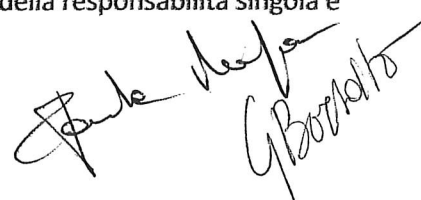
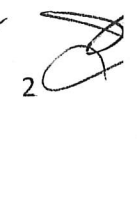
u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Ricerca, preservazione, coltivazione e diffusione di varietà antiche di frutta, ortaggi, alberi, arbusti, erbe, seminativi e ogni altra specie vegetale autoctona italiana, antica, rara o in via di estinzione
- b) La custodia, preservazione e coltivazione delle specie prescelte avverrà con la modalità dell'agricoltura naturale, ovvero senza l'uso di nessuna sostanza di sintesi e senza l'uso di macchinari che facciano uso di energia da fonti non rinnovabili
- c) Ricerca, preservazione, allevamento e diffusione di antiche razze autoctone italiane, di animali da cortile
- d) L'allevamento di detti animali da cortile avverrà al pascolo, o comunque a terra con adeguato spazio recintato
- e) Organizzazione di eventi divulgativi, laboratori in campo, conferenze, workshop, corsi di formazione, percorsi didattici per le scuole, concorsi, fiere e mercati, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale
- f) Proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.
- g) Programmazione delle attività in campo e delle attività didattiche rivolte agli Associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse
- h) Promozione e diffusione delle attività dell'Associazione per favorire la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche della biodiversità, del rispetto dell'ambiente e della responsabilità singola e collettiva su questi temi

 2 

- i) Istituzione di centri estivi e invernali con finalità didattiche culturali, esperienziali e ricreative
- j) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, culturale e didattico
- k) Edizione e diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate
- l) Gestione, acquisto e condivisione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle sue attività, nonché acquisto, custodia e distribuzione di frutti, sementi, piantine e ogni altro prodotto dell'attività associativa

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6) Ammissione all'Associazione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7) Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento

Paula de Pa
G. Borzotto
3 *[Signature]*

- d) partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo
- e) prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee
- f) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art.18
- g) votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa. I soci minorenni potranno esercitare il diritto di voto tramite di esercita la potestà genitoriale, ma non potranno candidarsi alle cariche sociali.

Gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare e osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le Delibere prese dagli Organi Sociali
- b) pagare la Quota Sociale

ART. 8) Volontariato e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della Comunità e del Bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9) Perdita della qualifica di Associato

Gli Associati che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- a) Dimissioni volontarie
- b) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali
- c) Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo
- d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa
- e) Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione

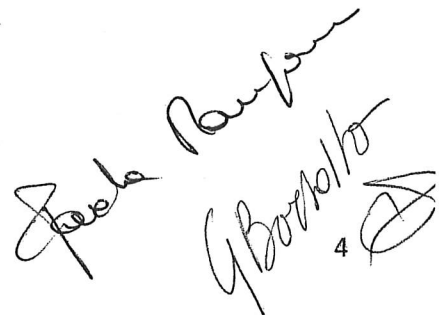
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

E' comunque ammesso ricorso alla giustizia ordinaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10) Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati



- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo (eventuale)**
- **Organo di revisione (eventuale)**

ART. 11) L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della Quota sociale. L'Assemblea è l'organo sovrano. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare altri tre Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo Mail, Instant Messaging, Social media.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12) Compiti dell'Assemblea

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto
- c) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- f) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 13) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- a) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- b) Elege il Consiglio Direttivo
- c) Procede alla nomina delle Cariche Sociali
- d) Elege la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni
- e) Approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo
- f) Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto
- g) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito dei Regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 14) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo se c'è il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del d.lg.s117/2017, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, ed in particolare a favore di altra associazione che persegua finalità atte alla preservazione delle specie vegetali autoctone rare e alla cura dell'ambiente come previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

ART. 15) Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

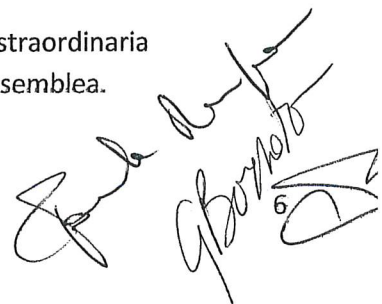
Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione

The block contains three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp containing the number '6' and some illegible text.

- b) determina l'importo della quota associativa annuale,
- c) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- d) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi
- e) redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività dell'Associazione
- f) attua le deliberazioni dell'Assemblea
- g) predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge
- h) decide sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea
- i) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- j) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- k) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- l) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- m) disciplina l'ammissione degli Associati e delibera sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità
- n) favorisce la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione
- o) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati
- p) adotta, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo con parere consultivo e non hanno diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16) Il Presidente

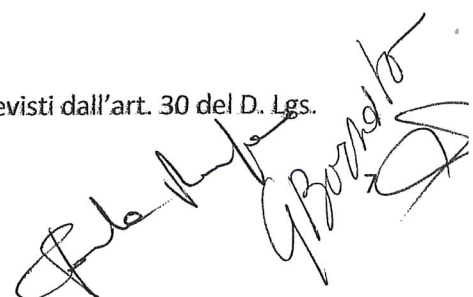
Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18) Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati e degli Aderenti tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20) Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Somme versate per la Tesserà e Quote associative annuali, in nessun caso rimborsabili
- b) Quote e contributi associativi
- c) Proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione
- d) Attività di raccolta fondi
- e) Eventuali fondi di riserva
- f) Contributi pubblici e privati, contributi di Enti e Associazioni
- g) Erogazioni, donazioni, lasciti testamentari e lasciti diversi
- h) Rendite patrimoniali
- i) Rimborsi da convenzioni
- j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 21) Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Federico
g. Borzato
8 

ART. 22) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23) Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative Norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24) Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 25) Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26) Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27) Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28) Responsabilità dell'Associazione

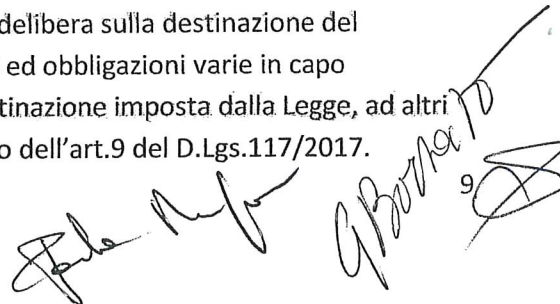
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29) Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera sulla destinazione del Patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione). Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dell'art.9 del D.Lgs.117/2017.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'G. Bona' and other smaller initials.

ART. 31) Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, gli Associati si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32) Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Ponzano Veneto, il 21.06.2022

Presidente

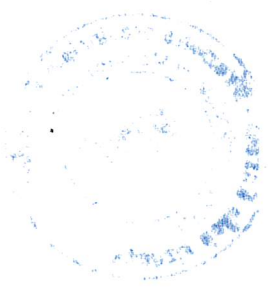
Vice Presidente

Segretario/Tesoriere

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 19.06.2022
al N. 1497 Serie 3

Liquidata Euro 200,00
DUECENTO/00
di cui
per Imposta ipotecaria Euro
PER COPIA CONFORTE
ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe Romano
Ufficio Provinciale di Montebelluna
ESSENTE
BOLLO

THE SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.
1917



JOHN J. BURNETT
Major General

3 1497 19/07/2022

0,00 T5S22L001497000GG
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S



